




Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0012308 P-4.8.1.8.4  
del 29/05/2014



9490033

Sig. Daniele Brunetti

e, p.c.: [protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it](mailto:protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it)

Oggetto: Portata e limiti dell'accesso ambientale – amministrazione comunale di Portovenere.

Il Sig. Daniele Brunetti, con nota del 19 settembre 2013, ha formulato alla scrivente Commissione richiesta di parere esponendo al riguardo i seguenti fatti:

- 1) in data 9 agosto 2013 l'istante chiedeva all'amministrazione comunale di poter accedere ai titoli edilizi ed alle concessioni di passo carrabile relative ad un manufatto limitrofo a quello di residenza dell'istante;
- 2) l'amministrazione in data 10 settembre a seguito di opposizione dei soggetti controinteressati, al fine di poter decidere sulla richiesta di accesso, chiedeva al Sig. Brunetti di chiarire meglio il proprio interesse all'accesso e le asserite esigenze di tutela del condominio.
- 3) in replica a tale richiesta del Comune, il Brunetti faceva constare sia la propria qualità di rappresentante di palazzina del condominio di residenza che il suo *status* di cittadino residente nel Comune acceduto.

Ciò premesso il Sig. Brunetti chiede se l'agire dell'amministrazione locale sia o meno conforme ai precetti che regolano il diritto di accesso ed il suo esercizio previsti dal legislatore.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali l'amministrazione, qualora abbia dubbi sulla legittimazione attiva del richiedente l'accesso, ha la facoltà di chiedere a quest'ultimo di meglio specificare le ragioni della istanza ostensiva (in tal senso depono la lettera dell'art. 6, commi 1 e 5 del d.P.R. n. 184/2006).

Tuttavia occorre altresì osservare che nel caso di specie l'accesso è stato richiesto ad un'amministrazione locale da parte di un cittadino residente nel relativo territorio (come risulta dalla richiesta in atti) e pertanto alla fattispecie è applicabile, quale normativa speciale, il disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 267/2000 che consente al cittadino residente, in ragione di tale qualità, l'accesso a tutti gli atti della propria amministrazione comunale o provinciale. Non trova invece applicazione il disposto, di carattere generale, dell'articolo 22 della legge n. 241/1990, che subordina l'esercizio del diritto di accesso alla sussistenza in capo all'istante di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Ne consegue che <sup>anche</sup> alla luce della citata normativa speciale la legittimazione del Sig. Brunetti deve ritenersi esistente, tenuto conto altresì della *vicinitas* del proprio luogo di residenza con quello cui si riferiscono i documenti cui la domanda di accesso afferisce e quindi dell'oggetto specifico e circostanziato della domanda stessa.

Roma 20 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
